



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2535

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri per l'utilizzo dell'immobile o parti di esso, destinato a RSA o ad altri servizi socio-sanitari, per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 bis della Legge provinciale 28 maggio 1998 n. 6, e dei commi 4, 4bis e 5 dell'art. 36 della Legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14.

Il giorno **29 Dicembre 2016** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica che,

L'art. 19 bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 e l'art. 36 della Legge provinciale 12 luglio 1991 n. 14, autorizzano la Giunta provinciale a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private dotate di personalità giuridica ed aventi fra i propri fini lo svolgimento, senza scopi di lucro, di attività socio-sanitarie.

Il comma 6 bis del citato art. 19 bis, inserito con la "Legge di stabilità provinciale 2016", stabilisce che i contributi di cui sopra possono essere concessi anche in riferimento a immobili destinati a servizi socio-sanitari diversi dalle RSA.

Il comma 4 del citato art. 19 bis e i commi 4, 4bis e 5 del citato art. 36, prevedono che i soggetti sopra indicati siano obbligati a non mutare la destinazione delle opere finanziate, così come previsto al momento della concessione del contributo, per un periodo di 25 anni, nel caso di contributo d'importo superiore a 200.000 Euro, o di 10 anni in caso di contributo non superiore a 200.000 Euro.

Il precitato comma 4 dell'art. 19, come modificato dalla "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016", stabilisce, poi, che *"con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi, le modalità e le condizioni con le quali, nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione, è ammesso l'utilizzo, da parte del soggetto vincolato, dell'immobile o di parti di esso per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo. La deliberazione stabilisce anche i casi nei quali il contributo è rideterminato, i casi nei quali si procede al recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte e le ipotesi di revoca del contributo in caso di mutamento della destinazione in violazione di quanto previsto dalla medesima deliberazione"*.

Ciò considerato, si propone l'approvazione della disciplina relativa alle modalità di modifica della destinazione delle opere finanziate, di cui all'allegato A "Criteri per l'utilizzo dell'immobile o parti di esso, destinato a RSA o ad altri servizi socio-sanitari, per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 bis della LP n. 6/1998 e dei commi 4, 4bis e 5 dell'art. 36 della LP n. 14/1991".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- acquisito il parere positivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale nella seduta del 14 dicembre 2016;
- acquisito il parere positivo del Dipartimento Affari Finanziari;
- sui proposta dell'Assessore alla salute e politiche sociali;
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato A "Criteri per l'utilizzo dell'immobile o parti di esso, destinato a RSA o ad altri servizi socio-sanitari, per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 bis della LP n. 6/1998 e dei commi 4, 4bis e 5 dell'art. 36 della LP n. 14/1991", come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che i nuovi criteri sostituiscono rispettivamente articoli 25 dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2490/2009 e l'articolo 11 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1397/2010 relativamente agli immobili destinati a servizi sociosanitari;
3. di disporre che i nuovi criteri si applicano alle domande presentate successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento;
4. di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di politiche sanitarie e per la non autosufficienza l'approvazione della relativa modulistica;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

ALLEGATO A)

CRITERI PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE O PARTI DI ESSO, DESTINATO A RSA O AD ALTRI SERVIZI SOCIO-SANITARI, PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 19 BIS DELLA LP N. 6/1998 E DEI COMMI 4, 4BIS E 5 DELL'ART. 36 DELLA LP N. 14/1991

**ART. 1
DESTINAZIONE IMMOBILI FINANZIATI
CON CONTRIBUTI PROVINCIALI**

1. Gli enti che hanno beneficiato dei contributi previsti al comma 1 dell'art. 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità", e dei contributi per gli immobili destinati a servizi socio sanitari finanziati ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale 17 luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento", si impegnano a non mutare la destinazione delle opere finanziate prevista al momento della concessione del contributo, per il periodo di 25 anni o di dieci anni a seconda che l'importo del contributo sia o non sia superiore ad Euro 200.000,00.=, decorrente dalla data di fine lavori o dalla data di acquisto dell'immobile.

2. Nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione è ammesso l'utilizzo, da parte dell'ente, dell'immobile o di parti di esso per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo solo nei casi e con le modalità sotto indicate.

3. Se la richiesta si riferisce a servizi socio-sanitari la cui programmazione non è di competenza del servizio provinciale competente in materia di edilizia RSA e socio sanitaria (di seguito struttura competente). verrà richiesto un parere alla struttura provinciale competente in materia.

**ART. 2
UTILIZZO TEMPORANEO IMMOBILI**

1. L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo, promiscuo o esclusivo di parti dell'immobile per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo viene concessa con determinazione.

2. Tale utilizzo può essere svolto direttamente dall'ente o da terzi. In quest'ultimo caso gli introiti vengono determinati dall'ente con le seguenti modalità:

- se i locali sono dati per attività senza scopo di lucro o per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse da parte dell'ente pubblico il canone potrà essere inferiore a quello di mercato o corrispondere al solo rimborso delle spese di gestione dei locali;
- negli altri casi, il canone sarà definito in base ai prezzi di mercato.

3. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di 5 anni eventualmente prorogabili.

4. La richiesta di autorizzazione, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo, può essere presentata alla struttura competente in qualsiasi momento, avvalendosi dei moduli reperibili sul sito istituzionale della Provincia e con le seguenti modalità:

- inoltro mediante PITRE, per gli enti pubblici dotati di detto sistema;
- inoltro tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole tecniche in materia, all'indirizzo: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it ;
- plico postale raccomandato, solo se l'ente non dispone di posta elettronica certificata;
- consegna diretta alla struttura competente o presso gli sportelli di assistenza e di informazione al pubblico.

5. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da chi risulta dotato dei poteri di rappresentanza dell'ente medesimo per i rapporti con la pubblica amministrazione, deve contenere:

- i dati identificativi del richiedente;
- l'indicazione delle parti dell'immobile che si intendono utilizzare temporaneamente;
- la motivazione dell'utilizzo temporaneo e la durata;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante:
 - a) la sussistenza del vincolo di destinazione;
 - b) che l'attività è compatibile con quella di assistenza.

6. Alla domanda deve essere allegato il provvedimento dell'ente che richiede l'autorizzazione per l'uso dell'immobile o di parti di esso per finalità diverse ed una relazione che indica :

- 1) nel caso di utilizzo da parte dell'ente:
 - a) le finalità a cui verranno destinate le parti dell'immobile;
 - b) l'eventuale utile conseguito dall'ente per l'uso diretto delle parti dell'immobile;
- 2) nel caso di utilizzo da parte di terzi:
 - a) l'indicazione delle parti dell'immobile che si intendono concedere in locazione, concessione d'uso o comodato;
 - b) la motivazione;
 - c) la modalità di cessione della/e parte/i dell'immobile;
 - d) l'introito che deriva dalla cessione temporanea della/e parte/i dell'immobile.

7. Nel caso di utilizzo temporaneo di parti dell'immobile da parte dell'ente per lo svolgimento di altri servizi sanitari, socio sanitari o socio assistenziali soggetti a preventiva autorizzazione e/o accreditamento, la domanda di autorizzazione all'utilizzo temporaneo è sostituita da una comunicazione dell'Ente alla struttura competente alla quale va allegato il provvedimento dell'Ente. L'autorizzazione si intende concessa qualora entro 30 giorni non pervenga all'Ente la comunicazione di diniego.

8. Nei casi sotto specificati, non è necessaria alcuna autorizzazione purchè le attività svolte siano compatibili con le attività istituzionali:

- a) utilizzo temporaneo di parti dell'immobile per attività a supporto e/o integrazione e/o funzionali alle attività istituzionali svolte nella struttura;
- b) utilizzo temporaneo di parti dell'immobile per lo svolgimento di iniziative di prevenzione e promozione sul territorio, negli ambiti di attività istituzionali dell'Ente.

ART. 3

SVINCOLO DEFINITIVO DI DESTINAZIONE

1. L'autorizzazione allo svincolo definitivo dell'immobile o parti di esso per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo viene concessa con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La richiesta di autorizzazione, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo, può essere presentata alla struttura competente in qualsiasi momento, avvalendosi dei moduli reperibili sul sito istituzionale della Provincia e con le stesse modalità previste al precedente art. 2.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da chi risulta dotato dei poteri di rappresentanza dell'ente medesimo per i rapporti con la pubblica amministrazione, deve contenere:

- i dati identificativi del richiedente;
- l'indicazione dell'immobile o parti di esso che si intendono svincolare;
- la finalità a cui si intende destinare l'immobile o parti di esso;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la sussistenza del vincolo di destinazione.

3. Alla domanda deve essere allegato il provvedimento dell'ente che chiede l'autorizzazione allo svincolo di destinazione dell'immobile o parti di esso, specificando le motivazioni per cui non è più necessario allo svolgimento dei servizi per cui è stato finanziato.

4. Con la deliberazione di autorizzazione allo svincolo la Giunta provinciale può procedere all'eventuale recupero del contributo concesso.

5. L'individuazione dell'importo da recuperare, riferito all'immobile o alla parte dell'immobile oggetto di cambio definitivo di destinazione, avviene con riferimento alla spesa rendicontata, applicando alla stessa la percentuale del contributo concesso, rapportata ai metri quadrati destinati alle diverse finalità, comprese le aree esterne, e in proporzione al tempo residuo di sussistenza del vincolo di destinazione.

6. L'importo del contributo da recuperare dovrà inoltre essere adeguato all'indice ISTAT a far data dalla liquidazione del saldo.

7. Non si procede al recupero qualora l'importo, come calcolato precedentemente, sia inferiore al 10% del contributo concesso, oppure qualora il periodo residuo di sussistenza del vincolo sia inferiore a tre anni, se il vincolo è venticinquennale, o ad un anno, se il vincolo è decennale.

8. Non si procede al recupero anche nei casi di utilizzo dell'immobile o parte di esso per attività rientranti nella programmazione sanitaria, sociosanitaria o socio assistenziale, purchè non di natura commerciale.

9. Se l'ente ha mutato la destinazione dell'immobile o parti di esso senza la predetta autorizzazione della Giunta provinciale, l'intero contributo concesso può essere revocato.

10. Nel caso in cui risulti che l'ente, è tenuto alla restituzione di somme, le stesse devono essere rimborsate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

11. In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte, si può applicare il comma 4 dell'art. 21 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20 con le indicazioni contenute nella relativa deliberazione della Giunta provinciale n. 2559 di data 23 novembre 2007.